

PROTOCOLLO COMPENSI LEGALI

INDICE

INDICE	
Premessa	Finalità - disciplina
Art. 1	Preventivi di parcelle e fatture definitive elettroniche- valore della controversia
Art. 2	Spese (rimborso forfettario)
Art. 3	Compensi per attività civile
Art. 4	Compensi per attività penale, lavoro ed amministrativa
Art. 5	Conciliazione giudiziale o transazione della controversia
Art. 6	Cause di valore indeterminabile
Art. 7	Cause di valore superiore ad € 520.000,00=
Art. 8	Giudizi non compiuti
Art. 9	Assistenza di più soggetti nel medesimo procedimento
Art. 10	Difesa contro più parti nel medesimo procedimento
Art. 11	Cause di particolare rilevanza
Art.12	Domiciliatari
Art. 13	Procedure di mediazione

Premessa – Finalità - disciplina

Il presente Protocollo disciplina i criteri di massima per la predisposizione di preventivi di parcelle e fatture definitive elettroniche da parte dei legali incaricati della rappresentanza, assistenza e difesa legale dell'A.s.l. n. 3 "Genovese" con riferimento al vigente D.M. n. 55/2014 e s.m.i., da valersi per ogni tipologia di giudizio disciplinata da detta normativa, come modificato dal presente Protocollo. Si fa riserva di adeguare il presente Protocollo alle modifiche e/o integrazioni successivamente emanate dalla Regione Liguria e/o secondo le valutazioni dell'Azienda ritenute opportune, previa adozione di specifico provvedimento.

I seguenti criteri si applicano ai preventivi ed alle liquidazioni successive alla data di approvazione del presente Protocollo, giusta deliberazione n. 152 del 29/03/2017.

Art. 1) Preventivi di parcelle e fatture definitive elettroniche – valore della controversia

Il preventivo di parcella del legale, contenuto nella scrittura privata, deve essere redatto in base al valore della controversia indicato nell'atto giudiziario.

La fattura definitiva elettronica deve invece essere emessa in base al *decisum* in caso di condanna dell'Asl.

In caso di sentenza vittoriosa la parcella definitiva è emessa in base al *disputatum* (valore della domanda dichiarato nell'atto giudiziario). In caso di sentenza vittoriosa (rigetto integrale o sostanziale della domanda di controparte) la parcella definitiva è emessa in base al *disputatum* (valore della domanda dichiarato nell'atto giudiziario). Tuttavia, qualora le richieste di parte attrice siano palesemente discordi rispetto all'effettivo importo in discussione, valutato secondo le tabelle giurisprudenziali, si fa riferimento al *decisum* o all'accordo transattivo.

Art. 2) Spese (rimborso forfettario)

Oltre al compenso, in relazione alle singole prestazioni all'avvocato, è dovuta una somma di rimborso per spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale per la prestazione.

Art. 3) Compensi per attività civile

I compensi per le cause civili previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i., suddivisi per le quattro fasi, sono conteggiati applicando la riduzione del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria (come previsto dall'art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).

Art. 4) Compensi per attività penale, lavoro ed amministrativa

I compensi per cause penali, lavoro ed amministrativo sono conteggiati applicando la riduzione del 50% per ogni fase di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (come previsto dall'art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).

Art. 5) Conciliazione giudiziale o transazione della controversia

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia non è dovuto alcun compenso in aumento, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Art. 6) Cause di valore indeterminabile

Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile la stessa si considera di valore indeterminabile. I compensi previsti per le quattro fasi sono suddivisi nelle seguenti tre fasce, in considerazione della complessità della controversia che il legale concorderà preventivamente con la S.C. Servizio Legale o con la S.C. Affari Generali per i settori di rispettiva competenza all'atto dell'assunzione dell'incarico:

- a) complessità bassa valore da € 26.000,00= ad € 52.000,00=;
- b) complessità alta valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=;
- c) complessità di particolare importanza da € 260.000,01= ad € 520.000,00.

Art. 7) Cause di valore superiore ad € 520.000,00

Per la liquidazione dei compensi per controversie di valore superiore ad € 520.000,00= si provvederà come segue:

-per controversie da € 520.000,01= ad € 1.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 520.000,00=;

-per controversie da € 1.000.000,01= ad € 2.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 1.000.000,00=;

-per controversie da € 2.000.000,01= ad € 4.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 2.000.000,00=;

-per controversie da € 4.000.000,00= ad € 8.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 4.000.000,00=;

-per controversie di valore superiore ad € 8.000.000,00= fino al 10% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 8.000.000,00=;

-tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 8) Giudizi non compiuti

Se il processo non è portato a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, i compensi sono liquidati per l'attività effettivamente svolta.

Art. 9) Assistenza di più soggetti nel medesimo procedimento

Se il legale dell'A.s.l. n.3 "Genovese" assiste nel medesimo procedimento più soggetti aventi la medesima posizione processuale (es. A.s.l. e dipendente/i convenuto/i in giudizio), il compenso unico non può essere di regola aumentato.

Solo nel caso vi siano differenti posizioni processuali (dichiarate e motivate dal legale) il compenso unico può essere di regola aumentato del 10% soltanto per la difesa del primo soggetto oltre la A.s.l. e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20 e nulla per il residuo.

Art. 10) Difesa contro più parti nel medesimo procedimento

Il criterio di cui all'art. 9) si applica anche quando l'avvocato assiste un solo soggetto contro più parti.

Art. 11) Cause di particolare rilevanza

Esclusivamente per le cause o attività processuali di particolare rilevanza potranno essere previsti aumenti, previa autorizzazione ad hoc dell'A.s.l. n.3 "Genovese".

Art. 12) Domiciliatari

La scelta di eventuali domiciliatari è rimessa al legale incaricato. Ai procuratori domiciliatari può essere riconosciuta la tariffa minima del 20% prevista dall'art.8 del D.M.n.55/2014 per ogni fase processuale (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), se effettivamente seguita.

Art. 13) Procedure di mediazione

L'eventuale partecipazione alla prima seduta di procedure di mediazione prevede la corresponsione di un compenso omnicomprendivo di €.200,00.

Negli altri casi di partecipazione alla procedura mediatrice si applicano le tariffe previste dal D.M.n.55/2014, con la precisazione che, per la partecipazione all'intera procedura di mediazione, si applicherà la tariffa relativa alla sola fase di studio della controversia, onorario che, nell'eventualità di notifica di atto di citazione, non dovrà più formare oggetto di fatturazione da parte del legale designato dall'A.s.l.

Per presa visione ed accettazione

Data
